

Codice A1816A

D.D. 29 luglio 2019, n. 2619

**R.D. 523/1904 - P.I. 6235 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di difesa spondale nel torrente Vermenagna, in comune di Vernante (CN). Richiedente: Futura s.r.l. - Saluzzo.**

In data 11/03/2019, la Società Futura S.r.l con sede in Saluzzo – Piazza Garibaldi, 30, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica delle difese spondali in corrispondenza dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico nel torrente Vermenagna, in comune di Vernante.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904.

Dall'esame degli elaborati si è rilevato che in sinistra idrografica del torrente è stata prevista l'elevazione di circa 1 metro di una difesa spondale esistente che determinerebbe la modifica della quota del piano di campagna esistente; si prescrive che tale elevazione dovrà essere stralciata dal progetto.

L'intervento da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904 dovrà essere limitato al seguente:

- costruzione di una difesa spondale, della lunghezza di m 35,00, mediante scogliera in massi, in prolungamento di una scogliera esistente a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico della Società richiedente.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vernante per quindici giorni consecutivi dal 09/05/2019 al 24/05/2019 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (nota prot. n.4306 del 12/07/2019).

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione della difesa spondale in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Futura S.r.l. con sede in Saluzzo – Piazza Garibaldi, 30, alla realizzazione dei lavori di costruzione di una difesa spondale, della lunghezza di m 35,00, mediante scogliera in massi, in prolungamento di una scogliera esistente a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico della Società richiedente, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, e subordinatamente all'osservanza della prescrizione di cui sopra e alle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la difesa spondale dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda onde evitare restringimenti della sezione d'alveo;
3. le sponde e le eventuali ulteriori opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi negli alvei dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario

o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

II DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore  
geol. MGrazia Gallo